

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Molte le novità in campo ambientale e amministrativo contenute nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020

Con la normativa in commento, ponendosi quale principale obiettivo quello dello snellimento e della digitalizzazione della burocrazia, il legislatore è intervenuto su diverse materie e settori, fra questi anche quello ambientale, disponendo pure delle misure trasversali su tutti i procedimenti amministrativi che sono tese ad assicurare l'effettività delle norme di cui alla L 241/90. Circa le modifiche alla L 241/90 si segnala, in particolare, quanto segue.

- all'art. 2 della L 241/90 viene introdotto il comma 4bis ai sensi del quale le Pa sono tenute a pubblicare sul loro sito internet istituzionale i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Tale adempimento, però, sarà introdotto in modo progressivo risultando esso condizionato dall'emanazione di un successivo Dpcm.

Inoltre, sempre nel citato art. 2, con specifico riferimento agli atti endoprocedimentali assunti fuori termine, viene introdotto il comma 8bis che sostanzialmente dispone l'inefficacia delle determinazioni (assensi, pareri, nulla osta e simili) adottate oltre i termini prescritti dalla legge da parte delle Pa partecipanti in una serie di procedimenti complessi espressamente indicati nel medesimo comma

- la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10bis della L 241/90, secondo il testo novellato dalla legge in oggetto, non interrompe più i termini del procedimento bensì li sospende e, pertanto, tali termini ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza assegnata all'istante per l'invio di osservazioni, e ricominciano a decorrere per i soli giorni residui. In sostanza, viene così introdotta una "parentesi" sul decorso del termine complessivo che sostituisce la precedente previsione normativa secondo la quale il termine veniva interrotto dalla comunicazione dei motivi ostativi per ricominciare poi a decorrere per intero. Ulteriormente, il legislatore ha novellato l'art. 21octies, comma 2, della L 241/90 espungendo dai casi di sanabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme procedimentali il caso del provvedimento assunto in violazione dell'art. 10bis. Conseguentemente, al ricorrere di un simile vizio il provvedimento non è più sanabile nemmeno laddove la Pa dimostrasse in giudizio che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Inoltre, le novità introdotte sull'istituto in commento riguardano anche il riesercizio del potere amministrativo a seguito di un provvedimento amministrativo annullato in sede giurisdizionale. Laddove, infatti, dovesse essere adottato un nuovo provvedimento a seguito di una pronuncia di annullamento e laddove il provvedimento annullato fosse stato preceduto da una comunicazione dei motivi ostativi, il successivo provvedimento non potrà addurre nuove motivazioni di diniego che fossero già desumibili dall'istruttoria condotta precedentemente all'adozione del preavviso di rigetto

- per quanto attiene agli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra Pa e gestori di beni e servizi di cui all'art. 17bis della L 241/90 la disciplina come novellata dalla normativa in oggetto prevede quanto segue.

Premesso che già secondo la previgente versione dell'art. 17bis in commento, nelle ipotesi di decisione pluristrutturata il silenzio dell'amministrazione interpellata non precludeva l'adozione del provvedimento finale, ma, essendo questo equiparato *ope legis* a un atto di assenso, consentiva all'amministrazione procedente di adottare il provvedimento conclusivo (pur in mancanza assensi, concerti o nulla osta comunque denominati da parte di una o più Pa diverse da quella competente ad adottare l'atto). Con la novella in commento, il legislatore ha inteso applicare analogo paradigma pure alle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia prevista la proposta di una o più Pa diverse da quella competente ad adottare l'atto. Infatti, le modifiche introdotte vincolano le amministrazioni tenute a formulare tali proposte a provvedersi nel termine di trenta giorni. Il termine in parola può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di integrazioni da parte dell'amministrazione proponente e riprende a decorrere (per ulteriori trenta giorni) dal momento di ricevimento delle integrazioni. Tale disciplina, però, non si applica nei casi in cui la proposta riguardi amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini) per i quali, ai fini della formazione del silenzio-assenso, rimane la previsione di tempi più lunghi (novanta giorni o il diverso periodo prescritto da disposizioni di legge o dai provvedimenti ex art. 2 della L 241/90)

- la normativa in oggetto ha inciso anche sulla disciplina dell'autocertificazione di cui all'art. 18 della L 241/90 e, sostanzialmente riaffermando i principi già presenti nel nostro ordinamento, ma prevedendone una maggiore espansione

- viene altresì prevista l'introduzione dell'art. 21decies nella L 241/90, il quale



regolamenta la "Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali".

Tale nuova disposizione prevede che in caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti a uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati - concludendo sulle modifiche alla L 241/90, merita di essere richiamata la disciplina della "Accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi". Al riguardo, il legislatore, non modificando, di fatto, l'istituto della Conferenza dei servizi decisoria come disciplinato dall'art. 14, comma 2, della L 241/90, ha riconosciuto alle amministrazioni procedenti per una durata di tempo limitata (fino al 31 dicembre 2021), la facoltà di adottare, in tutti i casi ove debba essere indetta una Cds decisoria, un modulo operativo straordinario provvisorio, vale a dire una Cds semplificata ex art. 14bis della L 241/90 connotata, però, da una tempistica più rapida di quella ordinaria.

Fra le misure specificamente afferenti alla materia ambientale si segnalano, invece, le seguenti disposizioni della legge semplificazioni:

- l'art. 38 modifica in più passaggi il Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevedendo, fra le altre cose, che gli organismi che hanno rilasciato i titoli abilitativi si pronuncino entro 30 giorni in merito all'autocertificazione

del rispetto dei valori limite nei casi di “modifiche radioelettriche” degli impianti. Per l'espressione del parere da parte degli organi competenti relativamente al livello previsionale dei livelli di campo elettromagnetico e i valori normativi per l'esposizione della popolazione ci si riporta ai criteri di valutazione specificatamente previsti nella Delibera Snpa n. 85/2020

- l'art. 40ter che, nell'ambito delle “Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici”, prevede che le relative attività di raccolta e trasporto possano svolgersi con modalità semplificate e, a tal fine, istituisce un apposito registro presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006

- l'art. 50 tratta la “Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale” apportando diverse modifiche alla disciplina specificatamente dettata dal Dlgs 152/2006. La novella in parola riguarda sia la Via statale che quella regionale e interessa molteplici profili.

In estrema sintesi, essa mira a semplificare e accelerare il relativo procedimento amministrativo incidendo su: termini per il procedimento di assoggettabilità del progetto a Via; termini relativi al procedimento di Via; termini relativi al Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) di cui all'art. 27bis del Dlgs 152/2006; inoltre viene previsto l'obbligo di trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, della documentazione inerente al collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, nonché l'obbligo di tempestiva pubblicazione sul proprio sito web da parte dell'autorità competente

- il successivo art. 52 recante “Semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica” va evidenziato soprattutto perché novellando l'art. 242ter del Dlgs 152/2006 consente che nei siti oggetto di bonifica, compresi quelli di interesse nazionale, possano essere realizzati diversi tipi di interventi (anche determinati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) “a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area”. Inoltre viene previsto che il Mattm (per quanto riguarda i siti di interesse nazionale) e le Regioni (per le restanti aree) provvedano all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'autorità competente e, qualora necessario, definiscono i criteri e le procedure da seguire insieme alle modalità di controllo.

Per altro ma connesso profilo, anche nelle more dell'individuazione anzidetta, vengono indicate delle specifiche procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati

- da ultimo si segnala che l'art. 63bis regola, in maniera strutturale, la gestione dei rifiuti sanitari, abrogando l'inciso temporale che in precedenza limitava l'ambito di applicazione dell'art. 30bis

del Dl 23/2020 (conv. in L. 40/2020). Per l'effetto di tale novella, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione (effettuato secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera m, del regolamento di cui al Dpr 254/2003) presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani in maniera permanente, quindi non più solo fino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19.

PUBBLICATI QUATTRO IMPORTANTI DECRETI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

Dlgs 116/2020 (Gu 226 dell'11 settembre 2020)
Dlgs 118/2020 e Dlgs 119/2020 (Gu 227 del 12 settembre 2020)
Dlgs 121/2020 (Gu 228 del 14 settembre 2020)

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i decreti legislativi di recepimento del pacchetto europeo di misure sull'economia circolare che ha modificato 6 direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive “speciali” in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti Raee (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE).

Per quanto riguarda rifiuti e imballaggi, il decreto legislativo 116/2020 modificando il Codice ambientale, rafforza il sistema della responsabilità estesa del produttore, per individuare e stabilire esattamente responsabilità, compiti e ruoli, stabilisce che i produttori corrispondano un contributo finanziario per la copertura dei costi della raccolta differenziata, istituisce il “Registro nazionale dei produttori” per il controllo del

rispetto degli obblighi in materia. Rafforza, inoltre, il programma nazionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e della loro dispersione in ambiente naturale, dando una spinta alla riduzione dello spreco alimentare e alla creazione di nuove filiere virtuose per il recupero di particolari residui tra cui quelli da costruzioni e demolizioni.

Il decreto legislativo 118/2020 riduce da tre anni a uno la periodicità con cui il Mattm deve inviare alla Commissione Ue la relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Relativamente ai veicoli fuori uso, il decreto legislativo 119/2020 si pone l'obiettivo di promuovere e di semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli utilizzabili come ricambi, individuare misure per incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione, riducendo lo smaltimento o il recupero energetico solo alle parti non riciclabili. Inoltre, rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

Il decreto legislativo 121/2020 attua la direttiva relativa alle discariche di rifiuti. L'obiettivo principale è la riduzione del conferimento dei rifiuti urbani in discarica a meno del 10% entro il 2035. Tale obiettivo specifico riforma il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, definendo modalità, criteri e obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, adeguando al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche.

